

Testo coordinato**D. P. Reg. 29 ottobre 2019 n. 196**

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito legge, definisce

le condizioni specifiche per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);
- c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale: la prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale, ricavata dal fatturato in relazione all'ultimo bilancio approvato riferito all'attività culturale o alla valorizzazione del patrimonio culturale e dal costo del personale impiegato nella realizzazione di attività culturali o nella valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera e) e i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;
- e) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 o dell'articolo 14;
- f) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera e), i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;
- g) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera f), per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera d);
- h) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

Art. 3

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013)

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:
 - a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima "impresa unica", non supera 20.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere

in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 5

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014)

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 6

(Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

CAPO III
BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7

(Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, i seguenti soggetti, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale:
 - a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) le grandi imprese;
 - c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie.
2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:
 - a) hanno la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
 - b) finanziano uno dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
 - c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:
 - 1) 10.000,00 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese;
 - 2) 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;
 - b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche;
 - b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;
 - c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.
5. Il requisito di cui ai commi 3, lettera e) e 4, lettera c) è accertato prima della concessione del contributo.

Art. 8

(Intensità dell'agevolazione)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, nelle seguenti misure:
 - a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

CAPO IV
PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9
(Progetti finanziabili)

1. Sono finanziabili i seguenti progetti:
- a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi dai soggetti di cui all'articolo 10;
 - b) progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

Art. 10
(Promotori dei progetti finanziabili)

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a):
- a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli altri soggetti pubblici o i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- b bis) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale.**

Art. 11
(Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili)

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
- 1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.
3. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accredimento;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

b bis) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 4 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

Art. 11 bis

(Inammissibilità della domanda di accreditamento)

1. Sono inammissibili e sono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 10;
 - b) prive delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b);
 - c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 11, comma 1.

Art. 12

(Accreditamento dei promotori)

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.
2. **L'accREDITAMENTO DECORRE DALLA DATA DELLA DOMANDA.**
3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

Art. 13

(Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale)

1. I soggetti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi dell'articolo 12, presentano alla Regione, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti d'intervento che intendono candidare a finanziamento, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d'intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Ciascun progetto d'intervento presentato rientra o nella tipologia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) o in quella di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
 - 1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.
2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti d'intervento la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;
 - b) il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;

b bis) nel caso di progetti con estensione pluriennale, il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso

specificatamente destinati, per ciascun anno di durata del medesimo;

b ter) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;

b quater) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;

c) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;

c bis) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

2 bis. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

3. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, i progetti d'intervento di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 16.

Art. 13 bis

(Inammissibilità della presentazione del progetto)

1. Sono inammissibili e sono archiviate, in particolare, le presentazioni dei progetti:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'Elenco regionale, ai sensi degli articoli 12 e 14;
- b) prive della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) o b bis) e delle dichiarazioni sostitutive, delle attestazioni e degli impegni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b ter), b quater) e c);
- c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1.

Art. 14

(Accreditamento automatico dei promotori)

1. I Comuni del Friuli Venezia Giulia e i soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

1 bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

Art. 15

(Elenco dei progetti d'intervento finanziabili)

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua il primo gruppo di progetti d'intervento finanziabili, da inserire nell'Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. Sono inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento, presentati ai sensi dell'articolo 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

3. Sono inseriti nell'Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;
- b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;
- c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;
- d) articolo 18;
- e) articolo 19;
- f) articolo 24, comma 2, lettera a);
- g) articolo 26, comma 2, lettera a).

g bis) articolo 30 bis.

4. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro 15 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

- a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;
- b) articolo 23, comma 6;
- c) articolo 24, comma 6;
- d) articolo 26, comma 8;
- e) articolo 27 quater, comma 4.

5. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;
- b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;
- c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;
- d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;
- e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;
- f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);
- g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei rispettivi programmi operativi;
- h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

6. Sono altresì inseriti nell'Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all'articolo 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;
- b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;
- c) soggetti gestori dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;
- d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;
- e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;
- f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.

7. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

8. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

8 bis. I progetti sono inseriti nell'Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 12.

Art. 16

(Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui agli articoli 13, comma 3 e 15, comma 6, è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:
 - a) dal Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato ovvero dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
 - c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, dalle Università regionali o dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17

(Obblighi dei promotori accreditati)

1. **Il promotore accreditato, il cui progetto d'intervento è inserito nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, è tenuto a realizzare il progetto qualora il medesimo abbia ricevuto erogazioni liberali a valere sull'Art bonus FVG, a prescindere dall'ammontare delle stesse.**
2. **La mancata realizzazione del progetto da parte del promotore di cui al comma 1, comporta la non candidabilità di progetti d'intervento nei due anni successivi all'anno di presentazione del progetto non realizzato.**

CAPO V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 18

(Domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente, in particolare, le seguenti indicazioni:
 - a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
 - b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di

conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;

c) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

Art. 19

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, in relazione ad un progetto riferito al medesimo anno e al relativo piano finanziario, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8.00 del 1 marzo alle ore 16.00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

Art. 20

(Inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7;
- b) relative a progetti diversi da quelli di inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;
- c) prive delle indicazioni di cui all'articolo 18, comma 2;
- d) prive dei documenti indicati all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b);
- e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 18, comma 1;
- f) presentate fuori dai termini previsti dall'articolo 19, comma 2.

CAPO VI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL
CONTRIBUTO

Art. 21

(Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo)

1. La Direzione, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'articolo 18, commi 2 e 3.

2. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, è data al richiedente comunicazione di prenotazione del contributo nella forma di credito d'imposta. Entro i successivi 30 giorni, il richiedente presenta alla Regione idonea documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale, trascorso inutilmente il quale la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata.

3. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati

mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

Art. 22

(Modalità di erogazione delle liberalità)

1. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- a) bonifico bancario;
 - b) versamento su conto corrente intestato al soggetto promotore.

Art. 23

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) effettuare l'erogazione liberale nell'ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d'intervento ivi individuato;
 - b) effettuare l'erogazione liberale nel termine di cui all'articolo 21, comma 2;
 - c) effettuare l'erogazione liberale con uno dei sistemi di pagamento di cui all'articolo 22;
 - d) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 24

(Fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 2, comma 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.
3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

CAPO VII

ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25

(Ispezioni e controlli)

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.
2. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 26

(Revoca del decreto di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;

b) inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 23, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è stato parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

3. La revoca del decreto di concessione del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruite o fruite in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate al Capo II, nonché, alla legge regionale 7/2000.

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori, le presentazioni dei progetti e le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "LR 13/2019 art. 7, commi da 21 a 31 – Art bonus regionale".

2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, sono sottoscritte, esclusivamente con firma digitale, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

3. La firma digitale apposta sulla domanda o sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), 13, comma 2, lettera b ter) e 18, comma 3, lettera a) è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

4. La domanda di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate alla Regione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Per l'anno 2019, i progetti d'intervento finanziabili sono quelli di cui all'articolo 15, commi 3, 5 e 7, inseriti nell'elenco allegato A al presente regolamento.

6. Per l'anno 2019, i soggetti di cui all'articolo 7 presentano domanda di contributo esclusivamente con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il termine perentorio del 22 novembre. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda è data al richiedente comunicazione di prenotazione del contributo nella forma di credito d'imposta. Entro i successivi 7 giorni, il richiedente presenta alla Regione idonea documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale trascorso inutilmente il quale la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

7. Per l'anno 2019 sono ammesse a contributo le erogazioni liberali erogate a decorrere dal 10 agosto 2019, a favore dei progetti di intervento inseriti nell'elenco di cui al comma 5. A tal fine i soggetti di cui

all'articolo 7 allegano alla domanda di contributo la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. In tali casi non si procede alla comunicazione della prenotazione di cui al comma 6.

8. Per l'anno 2019, qualora il codice tributo non sia ancora pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla data del decreto di concessione, il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello della pubblicazione del codice tributo ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della pubblicazione medesima, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.